Allegato A)

SCHEMA ACCORDO DI COLLABORAZIONE
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n….. del….

L'anno 2024 del giorno…..del mese di ……...,

Tra

- il **Comune di Rovigo** con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, C.F. 00192630291 - in persona della Dirigente del dell'U.O. Turismo, Eventi e Manifestazioni, la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante negoziale della suddetta Amministrazione, giusto Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 e in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. ……., di seguito più brevemente "Comune";

e

- l'**Associazione Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo**, con sede legale in via A. Da Mestre n. 36 Venezia-Mestre P.Iva 03497650279, in persona del legale rappresentante pro-tempore ……, di seguito più brevemente anche "Confesercenti";
- l'**Associazione Pro Loco di Rovigo APS**, con sede legale a Rovigo, via Livello n. 45, codice fiscale 93030040294, in persona del presidente e legale rappresentante pro-tempore……..., di seguito più brevemente "Pro Loco";

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. ……... del……..e le motivazioni in essa contenute che rappresentano la cornice giuridica del presente atto;

Considerato

- Che il Comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.lgs. 267/2000 s.m.i.;
- Che lo strumento dell'accordo di collaborazione previsto dall'art. 119 del Tuel, permette di regolarizzare e soddisfare l'interesse pubblico comune tra le parti con l'impegno di perseguirlo nel rispetto delle rispettive prerogative istituzionali;
- Che i movimenti finanziari tra le parti che sottoscrivono l'accordo, si configurano unicamente come rimborso delle spese sostenute e debitamente rendicontate, non costituendo, pertanto, il corrispettivo di un appalto di servizi;
- Che le parti intendono sottoscrivere il presente atto al fine di disciplinare i reciproci rapporti a garanzia dei rispettivi impegni, accettando integralmente ed incondizionatamente tutte le clausole ivi contenute e si obbligano a rispettarle con lo scopo di raggiungere le finalità pubbliche a cui esso è preordinato.

***

Tutto ciò premesso e considerato

Le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto della collaborazione)

Il presente accordo intende disciplinare il complesso dei rapporti tra i soggetti sottoscrittori, finalizzati all'organizzazione condivisa del "Buon Natale Rovigo", con particolare riferimento alla gestione tecnico-organizzativa degli spazi e delle vie e piazze del centro storico ove si svolgeranno i principali eventi e iniziative inserite nel calendario approvato dall'Amministrazione comunale. L'accordo di collaborazione è inoltre finalisticamente preordinato al sostegno e alla rivitalizzazione del centro storico e delle proprie attività commerciali.

Confesercenti e Pro Loco prendono atto dell'importanza che assume l'attività da prestare a favore della collettività a cui per altro l'accordo stesso è preordinato a conseguire e, pertanto, assumono i reciproci obblighi stabiliti dal presente atto.

Articolo 3
(Durata)

La durata del presente accordo di collaborazione decorrerà dal giorno di sottoscrizione e terminerà nel mese di gennaio 2025 in coincidenza con la chiusura delle festività natalizie.

Articolo 4
(Impegni delle parti)

Le parti si impegnano, ciascuno nel rispetto delle proprie prerogative statutarie e degli obblighi disciplinati dal presente accordo a collaborare per la buona riuscita dell'iniziativa denominata "Buon Natale Rovigo" e in particolare l'organizzazione e la gestione dei principali eventi ed iniziative inserite nel calendario e che si svolgeranno all'interno delle strutture e negli spazi del centro storico appositamente individuati.
Al fine di garantire il buon esito dell'iniziativa, il Comune costituisce con la sottoscrizione del presente atto, un apposito Tavolo di coordinamento presieduto dall'Assessore al Commercio e agli Eventi, unitamente ai rappresentati delle associazioni Pro Loco e Confesercenti, ma aperto ad eventuali rappresentanti degli stakeholder del territorio che le parti potranno individuare di comune accordo al fine di garantire la massima partecipazione e condivisione.
Le parti si riservano di valutare, anche in un secondo momento, l'inserimento nel calendario di ulteriori iniziative da parte degli esercenti commerciali del centro storico, compatibilmente con le finalità e le disponibilità degli spazi all'interno della cupola geodetica di piazza Vittorio Emanuele II, riservati in via prioritaria alle associazioni ed enti del territorio aderenti al programma degli eventi natalizi e approvato dall'Amministrazione comunale.

Articolo 5
(Impegni del Comune)

Il Comune si impegna con il presente accordo di collaborazione a garantire il coordinamento delle varie iniziative in programma nel centro storico e ad erogare in favore delle associazioni "partner" per le attività di supporto e collaborazione di cui ai successivi artt. 6 e 7, un contributo economico a mero titolo di rimborso delle spese sostenute pari ad euro 71.000,00 e così suddiviso:
- euro 26.000,00 a favore di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo per le attività di supporto e collaborazione di cui al successivo art. 6;
- euro 45.000,00 a favore di Pro Loco di Rovigo APS per le attività di supporto e collaborazione di cui al successivo art. 7;

Al fine di permettere il sostenimento dei costi di organizzazione e di gestione iniziali, la liquidazione del contributo potrà avvenire su richiesta con le seguenti modalità:
- l'80% del contributo concesso a titolo di acconto contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo;
- il rimanente 20% a rendicontazione finale.

Entro il termine di **60** giorni dalla conclusione dell'accordo, Confesercenti e Pro Loco si impegnano a presentare al Comune idonea e comprovante rendicontazione delle spese sostenute direttamente collegabili, salvo proroghe concordate tra le parti.
Nel caso in cui le spese sostenute dalle associazioni partner risultassero inferiori alla parte di contributo erogato a titolo di anticipato, sarà obbligo delle stesse restituire al Comune l'importo eccedente entro il termine indicato, pena la risoluzione dell'accordo e il relativo recupero coattivo del credito.
Il Comune metterà, altresì, a disposizione per l'intera durata del rapporto di collaborazione le seguenti agevolazioni e, più precisamente:
- l'utilizzo gratuito dello spazio di suolo pubblico occupato in piazza Vittorio Emanuele II dalla struttura geodetica appositamente noleggiata, ove si svolgeranno i maggiori eventi nel periodo natalizio in collaborazione con l'Amministrazione nel rispetto del calendario approvato;
- l'utilizzo gratuito dello spazio di suolo pubblico occupato in piazza G. Garibaldi dal mercatino di Natale e le iniziative ad esso collegate;
- le relative autorizzazioni di legge per l'installazione di strutture e allestimenti da parte della competente Soprintendenza;
- permessi e/o autorizzazione di entrata e uscita dalle zone ztl del centro in favore dei soggetti che a vario titolo animeranno gli eventi e gli spettacoli nel periodo anzidetto;
- il superamento dei limiti al rumore in ambiente esterno ai sensi di legge e del vigente regolamento comunale;
- l'allacciamento gratuito alla corrente elettrica pubblica con a carico del Comune il relativo consumo;
- la piena collaborazione dei competenti uffici comunali (Urp e Ufficio Stampa) nella fase di coordinamento e di promozione delle iniziative attraverso i mezzi di comunicazione e informazione istituzionali;
- l'autorizzazione all'utilizzo dello stemma del Comunale nel materiale pubblicitario;
- ogni altra agevolazione e/o beneficio ritenuti necessari per la completa realizzazione delle iniziative compatibilmente alle risorse disponibili nel bilancio comunale.

Articolo 6
(Impegni Confesercenti)

Confesercenti con il presente accordo, si impegna a garantire le seguenti attività di supporto e di collaborazione:

- allestimento alberi di Natale lungo le vie principali del centro storico;
- attività di promozione e pubblicità;
- l'utilizzo dello stemma Comunale all'interno del materiale di promozione e pubblicitario;
- la rendicontazione documentale finale delle spese sostenute direttamente collegabili agli impegni assunti con il presente accordo, unitamente ad una relazione sintetica delle attività svolte, entro il termine fissato.

L'Amministrazione rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'iniziativa tra Confesercenti e soggetti terzi per fornitura di beni, servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione diversa da quelle oggetto del presente accordo.

È consentito a Confesercenti, in base al presente accordo e nei limiti di legge e di statuto, acquisire direttamente sponsorizzazioni e stipulare collaborazioni con altre associazioni di categoria o soggetti ed enti privati al fine di mantenere l'equilibrio finanziario e raggiungere le finalità oggetto del presente accordo.

Articolo 7
(Impegni Pro Loco)

La Pro Loco con il presente accordo, si impegna a garantire le seguenti attività di supporto e di collaborazione:

- il noleggio di una tendostruttura da installare presso piazza G. Garibaldi e la gestione del mercatino di Natale al suo interno, con il coinvolgimento delle associazioni ed enti del territorio;
- la gestione organizzativa degli eventi natalizi presso la cupola geodetica di Piazza Vittorio Emanuele II e garantire il loro corretto svolgimento, il noleggio dell'impianto di service audio, palco o pedana rimovibile con relativi allestimenti;
- adempimento e pagamento dei diritti SIAE;
- attività di grafica pubblicitaria in coordinamento con gli uffici comunali competenti;
- coinvolgimento e coordinamento degli esercenti commerciali del centro storico e delle associazioni del territorio per la realizzazione di iniziative ed eventi all'interno della struttura geodetica in piazza Vittorio Emanuele II ulteriori rispetto a quelli programmati e inseriti nel calendario, purché concordati con l'Amministrazione comunale;
- l'utilizzo dello stemma Comunale all'interno del materiale di promozione e pubblicitario;
- la rendicontazione documentale delle spese sostenute direttamente collegabili alla gestione delle iniziative realizzate in piazza Vittorio Emanuele e G. Garibaldi, unita ad una relazione finale.

Tutti gli allestimenti e l'eventuale montaggio di strutture presso gli spazi in gestione dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione di infortuni e incendi, sollevando il Comune con la sottoscrizione del presente accordo da ogni responsabilità per danni a cose o a terzi.

L'Amministrazione rimane estranea nei confronti di qualsiasi rapporto o obbligazione che si costituisca in virtù della realizzazione dell'iniziativa tra la Pro Loco e soggetti terzi per fornitura di beni, servizi, collaborazioni e qualsivoglia altra prestazione diversa da quelle oggetto del presente accordo.

È consentito alla Pro Loco, nei limiti di legge e di statuto, reperire sostegni economici attraverso raccolte fondi e donazioni al fine di mantenere l'equilibrio finanziario e conseguire le finalità oggetto del presente accordo, così come stipulare collaborazioni con altre associazioni ed enti.

Articolo 8
(Assicurazione)

È obbligo dei soggetti "partner" di stipulare, con esclusivo riferimento al presente accordo, una polizza assicurativa R.C. (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati.

La polizza per Responsabilità Civile per danni causati a terzi (RCT), persone e cose/materiali/opere/danni al suolo pubblico dovrà avere un massimale adeguato all'adempimento degli obblighi del presente accordo di collaborazione. Rimangono a carico delle parti eventuali danni non coperti dalla polizza assicurativa prodotta.

In alternativa, potranno dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, direttamente o tramite soggetti terzi esecutori, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Copia conforme della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.
L'assicurazione dovrà coprire anche danni causati dai terzi che a vario titolo collaborano con le associazioni partner e dovrà avere decorrenza dalla data prevista per l'inizio degli interventi con durata sino alla naturale scadenza del presente accordo.

Articolo 9
(Recesso – forza maggiore)

Il Comune per sopravvenuti motivi di interesse pubblico potrà sciogliere anticipatamente il presente accordo di collaborazione mediante comunicazione a mezzo PEC.
In caso di recesso unilaterale da parte del Comune, i soggetti "partner" avranno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la quota parte dell'iniziativa realizzata, nel pieno rispetto degli obblighi di cui al presente accordo, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso.
Le parti si riservano la facoltà di recedere dall'accordo, previa comunicazione scritta a mezzo PEC, nel caso si verificasse l'impossibilità oggettiva di adempiere ai rispettivi obblighi ovvero per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili (causa di forza maggiore).

Articolo 10
(Privacy)

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.lgs n. 196/2003 come modificato dal D.lgs 101/2018 di adeguamento al Regolamento UE2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 11
(Definizione delle controversie - Foro competente)

Le Parti si impegnano a definire in via bonaria qualsiasi controversia dovesse insorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione della presente atto.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere ad un accordo, il foro competente è esclusivamente quello di Rovigo.

Articolo 12
(Disposizioni finali)

Il presente accordo di collaborazione è stipulato sotto la forma di scrittura privata non autenticata dalle parti ed è immediatamente efficace alla data della sottoscrizione mediante scambio di corrispondenza.
Per quanto non previsto, le parti fanno espresso rinvio alle leggi e i regolamenti comunali in materia in quanto applicabili e al Codice civile. Qualsiasi modifica le parti concorderanno di apportare al testo della presente accordo, dovrà essere approvata per iscritto dalle parti, costituendone atto aggiuntivo.
Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso come previsto dall'art. 5, c. 2 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 e le spese relative sono a carico della parte che ne fa richiesta.
Per ogni effetto di legge e/o comunicazione le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi legali.
Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Rovigo
Dirigente del servizio Turismo Eventi

Per Confesercenti
II rappresentante legale

Per Pro Loco di Rovigo APS
Il rappresentante legale